

Bruxelles, 2.5.2018  
COM(2018) 249 final

2018/0117 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società  
dell'informazione)  
e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE  
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)<sup>1</sup>.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio<sup>2</sup> relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non applicabile

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'integrazione del regolamento (UE) 2016/679 nell'accordo SEE non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Motivazione dei principali adattamenti proposti**

*Clausola in materia di partecipazione (adattamenti a) e k))*

A seguito dell'integrazione del regolamento generale sulla protezione dei dati nell'accordo SEE, le autorità di controllo degli Stati EFTA-SEE partecipano il più possibile al cosiddetto "sportello unico" e al meccanismo di coerenza e hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità di controllo degli Stati membri dell'UE all'interno del Comitato europeo per la protezione dei dati ("comitato"), fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato. Anche le posizioni delle autorità di controllo degli Stati EFTA vengono registrate separatamente.

L'adattamento a) garantisce inoltre che il regolamento interno del comitato dia pieno effetto alla partecipazione delle autorità di controllo degli Stati EFTA-SEE e dell'Autorità di vigilanza EFTA, fatta eccezione per il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle cariche di presidente e di vicepresidenti del comitato.

Poiché il regolamento generale sulla protezione dei dati conferisce alle autorità nazionali di controllo competenze che devono essere esercitate a livello nazionale e prescrive il coordinamento e la convergenza delle prassi a livello internazionale, la partecipazione su un piano di parità delle autorità di controllo degli Stati EFTA-SEE al meccanismo dello sportello unico e al meccanismo di coerenza è necessaria per garantire la coerenza della cooperazione e della convergenza in materia di controllo all'interno del SEE.

Al fine di agevolare e assicurare l'applicazione coerente delle norme SEE da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA-SEE e onde consentire l'esercizio delle funzioni dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 108 dell'accordo SEE, il testo dell'adattamento k) prevede che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia il diritto di partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e che essa designi un rappresentante per il comitato. Inoltre, come indicato sopra, l'adattamento a) dispone che il regolamento interno del comitato dia pieno effetto alla partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

*Informazioni sui negoziati con i paesi terzi (adattamento f))*

L'adattamento prevede che gli Stati EFTA-SEE siano informati delle consultazioni con i paesi terzi ai fini dell'adozione di una decisione di adeguatezza in conformità della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3. Come garantito dall'articolo 100 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma dell'articolo 93, fatta eccezione per il diritto di voto.

L'adattamento specifica inoltre che nei casi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale assuma obblighi specifici riguardo al trattamento dei dati personali provenienti dagli Stati membri, l'UE tenga conto della situazione degli Stati EFTA-SEE e discuta con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possibili meccanismi per l'eventuale applicazione successiva da parte degli Stati EFTA-SEE.

*Articolo 45, paragrafo 1 - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali (adattamento e))*

Il trasferimento di dati personali da uno Stato EFTA-SEE verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può avvenire sulla base di un atto di esecuzione (decisione di adeguatezza) adottato dalla Commissione e integrato nell'accordo SEE secondo le normali procedure descritte nell'accordo SEE. L'adattamento e) intende consentire il trasferimento di dati anche nei casi in cui la decisione di adeguatezza sia applicata da uno Stato EFTA-SEE, in attesa di una decisione del Comitato misto SEE relativa all'integrazione di tale decisione di adeguatezza. L'adattamento e) prevede inoltre che prima dell'entrata in vigore di una decisione di adeguatezza ciascuno Stato EFTA-SEE decida se applicare o meno tale decisione contemporaneamente agli Stati membri dell'UE e ne informi la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. Se uno Stato EFTA non informa la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, applica le misure contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

Se, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di adeguatezza, non può essere raggiunta in sede di Comitato misto SEE un'intesa sull'integrazione di tale decisione nell'accordo SEE, qualsiasi Stato EFTA-SEE può sospendere l'applicazione di tali misure fino a quando la decisione di adeguatezza non sia stata integrata nell'accordo SEE e ne informa senza indugio la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA. Tale adattamento non esclude il ricorso all'articolo 102 dell'accordo SEE, come specificato nell'adattamento.

Se uno Stato EFTA-SEE decide di sospendere l'applicazione delle misure adottate a norma dell'articolo 45, paragrafo 5 (misure riguardanti un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale che non garantiscono più un livello di protezione adeguato), le altre Parti contraenti dell'accordo SEE vietano la libera circolazione dei dati personali verso tale Stato EFTA-SEE.

*Articolo 46, paragrafo 2 - Applicazione di atti di esecuzione concernenti le clausole tipo di protezione dei dati (adattamento h))*

Tale adattamento si fonda sullo stesso principio dell'adattamento e) (vedi sopra). L'adattamento consente ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento dell'EFTA di ricorrere alle clausole tipo di protezione dei dati contemporaneamente alla loro entrata in vigore nell'UE, a meno che uno Stato EFTA decida di non applicare la misura contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

*Non applicazione del riferimento alla "Carta" (adattamento i))*

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati in tale accordo sono vincolanti per gli Stati EFTA. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è uno strumento di diritto primario dell'UE non vincolante per i paesi terzi e non

rilevante in ambito SEE. Pertanto, l'adattamento i) del regolamento generale sulla protezione dei dati esclude l'applicazione del riferimento alla Carta contenuto nell'articolo 58, paragrafo 4.

*Articolo 63, articolo 64, paragrafo 2, articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e articolo 70, paragrafo 1, lettera e) - Richieste di consulenza o pareri al comitato da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA (adattamento l))*

A norma dell'adattamento l), l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di chiedere consulenze o pareri al comitato e di presentargli questioni ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e). Gli articoli in relazione ai quali dovrebbero applicarsi tali diritti e obblighi, e che sono pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 109 dell'accordo, sono definiti nell'adattamento.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società  
dell'informazione)  
e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE  
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (4) Il regolamento (UE) 2016/679 abroga [, con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018,] la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo [con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018].

---

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>4</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>6</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI e del protocollo 37 dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*